

RESPONSABILITÀ INTERGENERAZIONALE PER LA TUTELA AMBIENTALE E GARANZIE GIURISDIZIONALI. IL RILIEVO DELLE AREE PROTETTE

Caterina Adamo *

Abstract [ITA]: alla luce del riformato art. 9 Cost. che «tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni», il contributo prospetta un cambio di paradigma nel segno della solidarietà globale, dell'etica intergenerazionale e della responsabilità condivisa. In particolare, precisata la peculiare funzione delle aree naturali protette, si propone di esaminare la graduale emersione del principio di responsabilità intergenerazionale e l'eventuale tutela giurisdizionale dei posteri, rintracciando nelle aree protette il modello ideale di coesistenza armonica tra uomo e natura.

Parole chiave: articolo 9 Cost., tutela dell'ambiente, principio di responsabilità intergenerazionale

Abstract [ENG]: in light of the reformed art. 9 of the Constitution which «protects the environment, the biodiversity and the ecosystems also in the interests of future generations», the contribution shows a paradigm shift under the banner of global solidarity, intergenerational ethics and shared responsibility. In particular, having clarified the peculiar function of protected natural areas, it aims to examine the gradual emersion of the principle of intergenerational responsibility and the possible jurisdictional protection of posterity, tracing in protected areas the ideal model of harmonious coexistence between man and nature.

Key words: Article 9 Const., Environmental protection, principle of intergenerational responsibility

SOMMARIO: 1. Premessa 2. La funzione delle aree naturali protette: modello di coesistenza armonica tra uomo e natura 3. L'art. 9 della Costituzione alla luce della revisione costituzionale del 2022: la tutela dell'ambiente in prospettiva intergenerazionale 4. La graduale emersione del principio di responsabilità intergenerazionale 5. Meri doveri in capo alle generazioni presenti o situazioni giuridiche attive in capo alle generazioni future? 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Le Costituzioni moderne vivono attraverso il tempo ed esprimono la cultura di una realtà sociale. La modifica dell'articolo 9 della Costituzione ha messo in luce un tema che, nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, aveva già trovato attuazione, ossia il principio di responsabilità intergenerazionale. In particolare, la riforma costituzionale approvata in Parlamento l'8 febbraio 2022 ha introdotto - come noto - la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi fra i principi fondamentali della Carta costituzionale

individuando quali destinatari di tale tutela, oltre alle generazioni presenti, le generazioni future.

In detto contesto, la tutela dell'ambiente, sorta a livello sovranazionale, è centrale nei progetti previsti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza¹ che, in attuazione del *Next Generation EU*, prevede investimenti e riforme per attuare progetti di economia circolare e transizione ecologica. A livello sovranazionale, l'articolo 3 del Trattato sull'Unione Europea prevede che l'Unione «*si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa*», basato «*su un livello elevato di protezione e sul miglioramento della qualità dell'ambiente*» e sulla «*solidarietà tra le generazioni*» e gli articoli 11 e 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea sanciscono rispettivamente che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente debbano essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, e che la politica ambientale dell'Unione miri alla salvaguardia, alla protezione e al miglioramento della qualità dell'ambiente e della salute umana.

La protezione del paesaggio naturale, in ragione dell'espressa menzione nell'articolo 9 della Costituzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, diventa condizione essenziale per garantire la conservazione del territorio e degli equilibri ecologici in favore delle generazioni presenti e future.

Il presente contributo, pertanto, precisata la peculiare funzione delle aree naturali protette rispetto alle quali vengono in rilievo i diritti delle generazioni presenti e future, si propone di esaminare la graduale emersione del principio di responsabilità intergenerazionale e l'eventuale tutela giurisdizionale dei posteri.

2. La funzione delle aree naturali protette: modello di coesistenza armonica tra uomo e natura

Il riferimento, da parte del diritto, a concetti dell'ecologia e della biologia è, sulla base dell'innovazione del linguaggio della Carta costituzionale, innegabile. Il legislatore della riforma costituzionale, legando la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi² e della biodiversità al concetto di responsabilità intergenerazionale, si mostra consapevole della esauribilità delle risorse e della finitezza della vita umana che rappresenta solo la tessera di un mosaico e che non può prescindere dalla tutela della diversità delle vite all'interno delle specie, tra le specie e tra gli ecosistemi.³

¹ * Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Catania

Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*, cd. PNRR, contenente proposte di riforma per il rilancio del Paese, è stato studiato e definito dal Governo e dal Parlamento, su richiesta dell'Unione Europea, per dar corso nel nostro Paese al *Next Generation EU*, adottato, con dotazione di risorse, dalla stessa Unione Europea al fine di dare delle risposte concrete alla grave crisi recessiva pandemica e, allo stesso tempo, per dare risoluzione alle debolezze economiche strutturali che da anni risultano presenti in Europa. Peraltro, l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile promossa dall'ONU definisce obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030 al fine di garantire il benessere, lo sviluppo economico e la protezione dell'ambiente, anche affrontando temi quali la pace, lo Stato di diritto e il buongoverno, essenziali per la promozione e il raggiungimento dello sviluppo sostenibile.

² Al plurale in quanto si è consapevoli della pluralità degli ecosistemi oggi esistenti.

³ M. MONTEDURO, *La tutela della vita come matrice ordinamentale della tutela dell'ambiente (in senso lato e in senso stretto)*, in *Rivista quadri di diritto dell'ambiente*, 1, 2022, p. 451.

Negli ultimi decenni si è perpetrato un intenso ed irresponsabile uso, da parte dell'uomo, delle risorse ambientali tale da far presumere l'inesauribilità delle medesime. Ragion per cui non sono mancate iniziative normative volte a regolare le condotte umane, ponendo vincoli all'azione di individui ed organizzazioni al fine di tutelare l'ambiente e, in particolare, salvaguardare i territori in cui sopravvivono condizioni di equilibrio e biodiversità, definite aree naturali protette.

Già l'accezione comune del termine ambiente fa riferimento ad una dimensione naturalistica richiamando la necessità di preservare la biodiversità e le condizioni di equilibrio dell'ambiente stesso.⁴

Dall'analisi dei lavori preparatori presso la Camera e il Senato e dai dossier di studi utilizzati in sede di dibattito parlamentare si desume che «l'ambiente è qui inteso nella sua accezione più estesa e sistemica: quale ambiente, ecosistema, biodiversità»; pertanto, l'ambiente ingloba una pluralità di ecosistemi, i quali a loro volta risultano necessariamente caratterizzati da biodiversità.⁵

In tale ottica l'istituzione delle aree protette risulta strutturalmente collegata alla protezione della natura che, in un rapporto di *species* a *genus*, viene ricondotta alla tutela dell'ambiente.⁶ Le aree protette sono aree naturali ove coesistono ecosistemi e biodiversità,⁷ luoghi in cui specie in via di estinzione trovano il loro habitat naturale.⁸ La legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991, che rappresenta la base normativa istitutiva delle aree naturali protette⁹, promuove una visione dell'ambiente quale patrimonio da conservare e facilita la

⁴ C. TEOFILI - C. CLARINO, *Riconquistare il paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio e la Conservazione della Biodiversità in Italia*, WWF Italia ONG ONLUS, Ministero dell'Istruzione, 2008. M. SAVIANO, *Le aree protette come modelli di sviluppo sostenibile nella transizione ecologica*, Giappichelli editore, Torino, 2021, p. 25.

⁵ G. SANTINI, *Costituzione e ambiente: la riforma degli artt. 9 e 41 cost.*, in Forum di Quaderni costituzionali - Rassegna n. 2, 2021, p. 467 ss.

⁶ P. PASSAGLIA - F. RAIA, *La protezione dell'ambiente nella disciplina delle aree protette*, in Quaderni del Dipartimento di diritto pubblico dell'Università di Pisa, Giappichelli, Torino 2006, pp. 68 ss. B. CARAVITA, *I Parchi nazionali tra protezione della natura e tutela ambientale: la Corte riscrive l'art. 83 d.p.r. n. 616 del 1977 e detta criteri per la legge quadro al legislatore*, in Giurisprudenza Costituzionale, 1988, pp. 4935 ss. A. SIMONCINI, *Ambiente e protezione della natura*, Padova, Cedam, 1996, p. 15.

⁷ Tra le fonti comunitarie emergono due direttive in materia: la direttiva 79/409/CEE, sulla tutela su alcune specie di uccelli selvatici, si propone di garantire la tutela di determinate specie animali, mediante la creazione di aree finalizzate alla protezione di habitat in cui tali specie hanno il proprio ambiente vitale (G.U.C.E. L. 25 Aprile 1979 n. 103); la direttiva 92/43/CEE, in tema di habitat naturali e seminaturali, ha costituito una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione chiamata Natura 2000 (G.U.C.E. L. 22 Luglio 1992 n. 206). Entrambe si prefiggono l'obiettivo di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali. La normativa eurounitaria sancisce l'obbligo degli Stati membri di creare un regime giuridico di protezione per alcune porzioni di territorio, sia in quanto habitat di specie da proteggere sia in quanto habitat naturali in se meritevoli di valorizzazione per la loro elevata naturalità. L'applicazione delle direttive habitat ed uccelli ha trovato terreno fertile in Italia. Infatti, circa il 65% degli habitat elencati all'allegato 1 della direttiva del 92 ed oltre il 30% delle specie animali e vegetali di cui all'allegato 2, sono presenti nel nostro Paese.

⁸ A. CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON, *Introduzione al diritto dell'ambiente*, Laterza, 2018, p. 4. L. SALVEMINI, *Il nuovo diritto dell'ambiente tra recenti principi giurisprudenza creativa*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 3 ss. V. CELENZA, *Le aree naturali protette*, in L. MEZZETTI, *Manuale di diritto ambientale*, Cedam, 2001, pp. 595 ss.

⁹ L'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura definisce le aree naturali protette come «Uno spazio geografico chiaramente definito, riconosciuto, dedicato e gestito, attraverso mezzi legali o altri mezzi efficaci,

comprensione del funzionamento eco sistemico della natura. La normativa in tema di aree protette,¹⁰ ispirata ai principi di conservazione, valorizzazione e promozione del territorio naturalistico e geologico, prevede uno speciale regime di gestione e di tutela del patrimonio naturale, caratterizzato dal rispetto e, se possibile, dal miglioramento di tali territori. Lo standard di tutela, che è uniforme sulla totalità del territorio nazionale, nel caso delle aree protette, non può essere compromesso da interessi differenti.

Invero, le aree naturali protette permettono di conservare la biodiversità, di proteggere gli ecosistemi fragili, di stimolare la ricerca scientifica, l'educazione ambientale e il turismo sostenibile¹¹, di proteggere le risorse naturali per le generazioni future e di tutelare su scala globale la salute dell'ambiente e il benessere delle comunità umane, incentivando la collettività a godere della natura in modo responsabile.

In altre parole, le aree protette rappresentano un'eredità insostituibile da preservare per la salvaguardia dell'esistenza delle presenti e delle future generazioni. Esse rendono l'uomo consapevole del contesto in cui vive e delle conseguenze delle proprie azioni e sollecitano una riflessione profonda su un rapporto sano tra uomo e natura.¹²

Rappresentando il principale esempio di coesistenza armonica tra uomo e natura, le aree protette permettono di individuare la chiave per un altrettanto armonico equilibrio che renda sostenibile lo sviluppo delle attività umane. Detto equilibrio, che si auspica raggiungibile a livello globale, rappresenta il *locus amoenus* ove le esigenze dell'uomo e della natura riescono a contemperarsi.

La caratteristica delle discipline giuridiche consiste, allora, nell'offrire una tutela ambientale efficace, capace di agire settorialmente sul territorio al fine di raggiungere l'equilibrio tra le esigenze relative allo sviluppo industriale e civile della società, da un lato, e le esigenze relative alla conservazione dell'ambiente, dall'altro, evitando che l'uomo possa incidere in maniera eccessivamente invasiva sulla natura, danneggiandola.

Difatti, il sistema delle aree protette rafforza il concetto di responsabilità intergenerazionale introdotto con la riforma costituzionale del 2022 laddove permette di

per garantire la conservazione a lungo termine della natura con i servizi ecosistemici e i valori culturali associati». Trattasi di territori ricchi di biodiversità che testimoniano la stretta correlazione tra uomo e natura e che necessitano una particolare forma di tutela giuridica. La giurisprudenza più recente ha adottato un'interpretazione estensiva del concetto di aree naturali protette, statuendo che lo stesso «è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette».

¹⁰ Fino ai primi anni '70, la normativa che riguardava i parchi e le riserve naturali veniva riportata dalla dottrina e giurisprudenza ad una serie di materie connesse (quali, ad esempio, l'urbanistica, la tutela del paesaggio, la caccia e la pesca, l'agricoltura, il turismo); solo successivamente è stata ritenuta parte della più generale materia dell'ambiente e, per la prima volta, nel 1991 ha ricevuto una specifica normazione; con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, che ha introdotto nella Costituzione il termine 'tutela dell'ecosistema', le aree naturali protette hanno raggiunto autonoma rilevanza.

¹¹ Offrono opportunità per il turismo sostenibile, consentendo alle persone di godere della natura in modo responsabile, generando anche entrate che possano essere reinvestite nella gestione e nella conservazione delle aree protette.

¹² M. SAVIANO, *Le aree protette come modelli di sviluppo sostenibile nella transizione ecologica*, op. cit., p. 26.

individuare un modo per garantire la permanenza dell'esistenza sulla Terra alle generazioni presenti e alle generazioni del futuro.

3. L'art. 9 della Costituzione alla luce della revisione costituzionale del 2022: la tutela dell'ambiente in prospettiva intergenerazionale

Come è noto, la già citata riforma costituzionale non si è limitata ad affiancare la tutela ambientale alla preesistente tutela del paesaggio ma si è altresì premurata di inserire fra i principi fondamentali della Costituzione la tutela della biodiversità e degli ecosistemi, sancendo la rispettiva tutela in ottica intergenerazionale.

Nonostante alcune voci autorevoli¹³ non abbiano accolto favorevolmente l'espressa menzione della tutela ambientale nell'alveo dei principi fondamentali della Carta costituzionale, la dottrina maggioritaria ha riconosciuto alla riforma una forte valenza civica e sociale.¹⁴ Dalla revisione si può evincere la volontà del legislatore costituzionale di superare la concezione di un diritto ambientale esclusivamente informato agli interessi e ai diritti umani¹⁵ e di sancire esplicitamente (almeno) il dovere, in capo alla Repubblica¹⁶, di tutelare l'ambiente (in senso lato) in quanto tale.¹⁷

¹³ A. RIVIEZZO, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana*, in Quaderni costituzionali, 2, 2021, p. 316. C. SARTORETTI, *La riforma costituzionale dell'"ambiente": un profilo critico*, Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc.2, 1 aprile 2022, pp. 119 ss. F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, in Federalismi.it, paper, 23 giugno 2021, p. 2. G. SEVERINI - P. CARPENTIERI, *Sull'inutile, anzi dannosa, modifica dell'art. 9 della Costituzione*, in Giustiziainsieme.it, 2021. M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, in Quaderni costituzionali, 3, 2021, pp. 285, 296.

¹⁴ I. NICOTRA, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*, in Federalismi.it, 30 giugno 2021.

¹⁵ M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, Responsabilità Civile e Previdenza, 3, 1 marzo 2022, p. 1057.

¹⁶ Il riferimento alla Repubblica permette di individuare quali destinatari del compito di tutelare l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità lo Stato, ma anche le Regioni e tutti gli enti e le istituzioni pubbliche, in base al riparto di competenze già elaborato con la riforma costituzionale n. 3 del 2001, con la quale per la prima volta la parola "ambiente" è stata inserita nel testo costituzionale.

¹⁷ Contestualmente alla modifica dell'articolo 9 della Costituzione, al fine di garantire una effettiva protezione del bene ambiente, il legislatore della riforma è intervenuto sull'articolo 41 della Costituzione per porre un limite giuridico allo sviluppo economico incontrollato, in quanto l'iniziativa economica non deve danneggiare, tra gli altri, gli interessi ambientali. Ne segue che l'ambiente, nella veste di principio ispiratore, si configura come scopo al quale indirizzare e coordinare l'attività economica. Sulla scia di tale innovazione il legislatore può determinare programmi e controlli volti ad indirizzare e a coordinare l'iniziativa economica anche ai fini ambientali. La scelta del legislatore di introdurre nell'articolo 41 Cost. i limiti di "ambiente" e "salute", antepoendoli volutamente a quelli già vigenti, ha portato parte della dottrina a ritenere esistente una sorta di gerarchia dei valori all'interno delle restrizioni apponibili alla libertà di impresa. Tuttavia, ad avviso di altra parte della dottrina e di giurisprudenza maggioritaria, così non è. A conferma di ciò, la giurisprudenza costituzionale, che ha messo in luce la necessità di individuare un punto di equilibrio tra esigenze economico-produttive e tutela della salute e dell'ambiente, ha sconfessato fermamente una gerarchia tra i diritti fondamentali. In particolare, nel caso ILVA, la Corte cost., con la pronuncia del 9 maggio 2013 n. 85, ha precisato che «(T)utti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri». La tutela deve essere sempre «sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra di loro» (sentenza n. 264/2012). Diversamente, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diventerebbe tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e che costituiscono, nel loro insieme, espressione

In tale ottica sistemica, l'elevazione a principi costituzionali¹⁸ di tali lemmi sancisce una nuova strutturazione intersoggettiva tra ordinamento, individui e natura¹⁹, che ha condotto persino a chiedersi se, in concreto, la tutela della natura sia soggetta al bilanciamento con altri interessi e diritti²⁰, come diffusamente sostenuto in dottrina e sancito dalla giurisprudenza costituzionale,²¹ ovvero se si possa addirittura affermare quale vero e proprio principio fondamentale tiranno e, come tale, non bilanciabile con altri diritti e valori.²²

Tale riforma, integrando e rafforzando principi costituzionali già implicitamente esistenti nell'ordinamento giuridico nazionale, si propone di adeguare i medesimi ai cambiamenti profondi della realtà tanto rilevanti da far parlare di Antropocene²³ quale nuova era.²⁴

È indubbio che la nozione di ambiente fosse già da tempo entrata nella nostra Costituzione sia a livello giurisprudenziale²⁵ sia a livello normativo (nell'ambito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione avvenuta con la riforma del Titolo V del 2001²⁶). In particolare, nel corso degli ultimi decenni sia la Corte di Cassazione sia, soprattutto, la Corte costituzionale (attraverso interpretazioni estensive ed evolutive degli articoli 9 e 32 della Costituzione)²⁷ hanno progressivamente riconosciuto la protezione dell'ambiente quale finalità prioritaria dell'ordinamento giuridico, collocandola nell'alveo degli interessi pubblici nazionali.²⁸ Invero, il giudice delle leggi, partendo dal concetto di paesaggio, è giunto a sostenere che l'ambiente sia un bene giuridico²⁹ da tutelare e che la sua protezione

della dignità della persona. Inoltre, in una successiva pronuncia, la Corte ha precisato che i valori costituzionali devono essere «ponderati nella misura strettamente necessaria ad evitare il completo sacrificio di uno di essi nell'ottica di un tendenziale principio di integrazione».

¹⁸ S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, 3, 2023.

¹⁹ M. CARDUCCI, *Natura (diritti della)*, in *Digesto discipline pubblicistiche*, Torino, 2017, pp. 486-521.

²⁰ Si ritiene infatti che non esistano diritti tiranni e che, diversamente, tutti gli interessi vadano bilanciati: tutti i diritti fondamentali si trovano in rapporto di integrazione reciproca e la rispettiva tutela è sempre sistemica.

²¹ Corte cost. su caso Ilva, 9 maggio 2013 n. 85.

²² G. AMENDOLA, *L'inserimento del diritto all'ambiente nella Costituzione all'esame del Senato*, in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente*, 2019, f. 6, pp. 1-7.

²³ La nozione di Antropocene, la cui paternità viene assegnata al premio Nobel per la Chimica Paul Crutzen, designa l'era geologica contemporanea in cui l'impatto ecologico dell'umanità sta determinando un radicale cambiamento dell'atmosfera e, in generale, un degrado delle basi naturali della vita sulla terra. Allo stato attuale le istituzioni sociali, economiche e politiche si trovano di fronte alla esigenza di fermare (o almeno rallentare) una traiettoria di sfruttamento delle risorse naturali che va oltre la capacità di rigenerazione degli ecosistemi globali.

²⁴ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, il Mulino, 2022, pp. 7-31, 234-235. D. AMIRANTE, *L'ambiente preso sul serio. Il percorso accidentato del costituzionalismo ambientale*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo, Fascicolo Speciale*, maggio 2019, pp. 19-20.

²⁵ Corte cost. 28 maggio 1987 n. 201; Corte cost., 30 febbraio 1987 n. 641; Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979 n. 1463; Cass. Sez. Un., 6 ottobre 1979 n. 5172. Anche il Consiglio di Stato (con le pronunce Cons. Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001 n. 9; Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2009 n. 5232) ha riconosciuto che l'art. 9 Cost. tutela il paesaggio-ambiente come espressione di un principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana.

²⁶ La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 con la modifica dell'articolo 117 ha inserito la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, senza elevare però tali lemmi a principi costituzionali.

²⁷ Corte cost. n. 210/1987 e n. 641/1987.

²⁸ C. SARTORETTI, *La riforma costituzionale dell'"ambiente": un profilo critico*, op. cit., p. 119.

²⁹ B. CARAVITA, *Diritto pubblico dell'ambiente*, il Mulino, 1990, p.43.

rappresenti un diritto fondamentale della persona, oltre che un valore costituzionale primario, unitamente a quello della salute individuale e collettiva.

Inoltre, le norme “costituzionali” dei Trattati dell’Unione europea offrono, nel silenzio delle Costituzioni nazionali degli Stati membri dell’Unione, una base positiva³⁰ per fondare la tutela dell’ambiente e, con esso, degli ecosistemi e della biodiversità.³¹

La collocazione del principio ambientale e del principio di responsabilità intergenerazionale nella prima parte della Carta costituzionale sancisce la tutela di tali beni come irrinunciabile, non solo quale direttiva per il legislatore e parametro di legittimità per il giudice delle leggi, ma, altresì, quale norma precettiva idonea a fondare le decisioni dei numerosi soggetti operanti nell’ordinamento giuridico.³²

In altri termini, la riforma ambientale, in linea con le riforme di altri Paesi, europei e non³³, comporta l’onere in capo ai consociati di proteggere l’ambiente, e con esso gli ecosistemi e la biodiversità, in ottica intergenerazionale, imponendo alla collettività di vivere il presente tenendo lo sguardo rivolto al rispetto delle generazioni successive in una logica di solidarietà, equità e responsabilità intergenerazionale. Ed è proprio il principio intergenerazionale a rappresentare l’autentica novità della riforma costituzionale del 2022.

5. La graduale emersione del principio di responsabilità intergenerazionale

La riforma costituzionale del 2022, legando la tutela ambientale anche all’interesse delle generazioni future, solleva non poche questioni.

Il principio di responsabilità intergenerazionale, inteso quale dovere delle generazioni presenti di garantire alle generazioni future uguali opportunità di vita e di sopravvivenza, trova le sue radici nella filosofia di Hans Jonas che in una sua opera sosteneva «*agisci in modo tale che gli effetti della tua azione siano compatibili con la continuazione di una vita autenticamente umana*»³⁴. Ne deriva che la responsabilità, rappresentando la consapevole assunzione di

³⁰ A. CIANCIO, *Perché un diritto costituzionale europeo? Quattro brevi risposte a partire dalle elezioni del 2019*, in *Federalismi.it*, 11, 5 giugno 2019.

³¹ Tra i quali meritano menzione l’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali europea, rubricato Tutela dell’ambiente, oggi parte integrante del Trattato di Lisbona (art. 6); l’articolo 11 TFUE che sancisce il principio di integrazione, riconoscendo all’ambiente carattere trasversale.

³² Ne discende che il dovere di tutelare tali beni non può più essere trascurato neppure dal mondo dell’impresa e del lavoro.

³³ In numerose Carte costituzionali di Paesi europei ed extraeuropei sono rinvenibili singoli articoli o interi capi dedicati alla protezione dell’ambiente. La formalizzazione del diritto all’ambiente è una prerogativa delle Costituzioni adottate dagli anni Settanta, allorché la questione ambientale ha iniziato ad emergere. Le Costituzioni della Spagna (1978), del Portogallo (1976) e della Grecia (1975) prevedono una disposizione espressamente dedicata all’ambiente; altri Paesi, come l’Ucraina, la Moldavia, la Polonia e la Repubblica Slovacca, tutelano l’ambiente secondo lo schema “diritto del cittadino-dovere dello Stato”; altri, ancora, come la Russia, tutelano l’ambiente in modo autonomo; nella Carta costituzionale brasiliana vi è un intero capo dedicato alla tutela ambientale; nella Costituzione del Perù l’ambiente è riconosciuto quale diritto fondamentale; nella Costituzione colombiana è un servizio pubblico di cui lo Stato è responsabile. E, ove non vi è un esplicito riconoscimento in Costituzione, le Corti costituzionali hanno influenzato il campo interpretativo dei vari ordinamenti giuridici.

³⁴ H. JONAS, *Il principio responsabilità*, Torino, 1990, p. 30.

motivazioni circa le conseguenze del proprio agire, obbliga le generazioni presenti a garantire alle generazioni future la permanenza dell'esistenza nel mondo³⁵.

A livello globale, negli ultimi decenni, si è affermata la necessità di salvaguardare l'ambiente, gli ecosistemi e la biodiversità a tutela dei posteri. Difatti, nel corso del secolo scorso numerose scienze giuridiche internazionali, prima fra tutte la tutela ambientale, sono state reinterprete alla luce dell'etica della responsabilità.

Nello studiare le relazioni tra uomo e natura non si individua alcuna dominazione dell'umanità nei confronti della biosfera, bensì un rapporto di servizio e cura: «*It is at least not senseless anymore to ask whether the condition of extrahuman nature as a whole and in its parts, now subject to our power, has become a human trust [...]. It would mean to seek not only the human good, but also the good of things extrahuman [...]*».³⁶ Secondo l'A., infatti, i doveri di servizio e cura della biosfera devono tradursi in politiche pubbliche e collettive volte alla protezione delle generazioni future.³⁷

Il concetto di solidarietà intergenerazionale, invero, non è recente.

La citata formula è comparsa per la prima volta nella Carta delle Nazioni del 1945 come impegno dei popoli della Terra di preservare le generazioni future dal flagello della guerra.

Nel corso della Conferenza di Stoccolma su *L'Ambiente Umano* si è poi messo in luce il bisogno di prospettive e principi comuni al fine di ispirare e guidare i popoli del mondo verso una conservazione e un effettivo miglioramento dell'ambiente umano.³⁸

Ancora, nel 1982 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la Carta Mondiale della Natura definendo per la prima volta il principio di precauzione secondo il quale le attività che rischiano di causare danni irreversibili alla natura devono essere evitate.

Successivamente, il principio di solidarietà intergenerazionale, legato alla tutela ambientale, ha trovato riscontro nel Rapporto Brundtland del 1987³⁹ e nella Dichiarazione

³⁵ S. PRATESI, *Generazioni future? Una sfida per i diritti umani*, Torino, 2008, p. 17.

³⁶ H. JONAS, *The imperative of responsibility: In search of an ethics for the technological age*, University of Chicago Press, 1985, p. 8.

³⁷ A. LO GIUDICE, *Antropocene e giustizia climatica: l'importanza di un'etica della responsabilità*, in *Teoria e Critica della regolazione sociale*, 2, Mimesis, Milano, 2020, p. 119.

³⁸ Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza "su L'Ambiente Umano" tenutasi a Stoccolma da 5 a 16 giugno 1972 secondo cui «*La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi*». «*Sarà necessario che tutti, cittadini e collettività, imprese ed istituzioni ad ogni livello, assumano le loro responsabilità e si dividano i rispettivi compiti. Gli uomini di tutte le condizioni e le più diverse organizzazioni possono, sulla base dei lavori da essi stessi ammessi e dall'insieme dei loro atti, determinare l'ambiente futuro. Le autorità locali e i governi avranno la responsabilità principale delle politiche e dell'azione che dovranno essere adottate, in materia di ambiente nei limiti della propria giurisdizione. È altresì necessaria la cooperazione internazionale per riunire le risorse al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad assumere le loro responsabilità in questo campo. Un numero sempre più elevato di problemi di ambiente, di portata regionale o mondiale, o che concernono il campo internazionale comune, esigerà una cooperazione fra i paesi e una azione da parte delle organizzazioni internazionali nell'interesse di tutti. La Conferenza chiede ai governi e ai popoli di unire i loro sforzi per preservare e migliorare l'ambiente nell'interesse dei popoli e delle generazioni future*».

³⁹ Adottato dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo istituita in seno alle Nazioni Unite nel 1983.

sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future nell'ambito della Conferenza generale dell'ONU del 1997⁴⁰.

Infine, tale principio è divenuto parte del preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che prevede una declinazione del dovere di tutela delle generazioni future sancendo «*che il godimento dei diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali e sovranazionali fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future*».

Si desume, pertanto, a livello internazionale e sovranazionale la necessità di proteggere l'ambiente a tutela dei posteri.

Alla luce di tale quadro normativo, i legislatori di oggi sono tenuti a considerare le conseguenze che le loro decisioni producono nel futuro. Nel panorama europeo, invero, oltre dieci Costituzioni contengono almeno un riferimento al principio di solidarietà intergenerazionale nel contesto ambientale. Sulla scia dell'art. 20-A della *Grundgesetz* tedesca⁴¹, che rappresenta il principale esempio di costituzionalizzazione del riferimento alle

⁴⁰ La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, riunitasi a Parigi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997 nella sua 29esima sessione «*Prendendo in considerazione le disposizioni del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottati il 16 dicembre 1966, così come la Convenzione sui diritti del bambino, adottata il 20 novembre 1989. Preoccupata per la sorte delle generazioni future di fronte alle sfide cruciali del prossimo millennio, Consapevole che, in questo stadio della storia, l'esistenza stessa dell'umanità e il suo ambiente sono minacciati, Sottolineando che il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e degli ideali della democrazia costituiscono una base essenziale per la protezione dei bisogni e interessi delle future generazioni, Affermando la necessità di stabilire nuovi, equi e globali legami di partenariato e di solidarietà fra le generazioni come pure di promuovere la solidarietà intergenerazionale per la comunità dell'umanità, Ricordando che le responsabilità delle generazioni presenti nei confronti delle generazioni future sono già state evocate nei diversi strumenti, quali la Convenzione relativa al patrimonio mondiale, culturale e naturale adottata dalla Conferenza generale dell'Unesco il 16 novembre 1972, la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento del clima e la Convenzione sulla diversità biologica, adottate a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo il 14 giugno 1992, la Dichiarazione e il Programma di azione di Vienna adottati dalla Conferenza Mondiale sui diritti dell'uomo il 25 giugno 1993, come pure le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione del clima mondiale per le generazioni presenti e future adottate dal 1990, Determinata a contribuire alla soluzione dei problemi mondiali attuali attraverso una rafforzata cooperazione internazionale, a creare delle condizioni affinché i bisogni e gli interessi delle generazioni future non siano compromessi dal peso del passato ed a trasmettere un mondo migliore alle future generazioni, Decisa ad operare affinché le presenti generazioni prendano interamente coscienza delle responsabilità verso le generazioni future, Riconoscendo che il compito consistente nell'assicurare, particolarmente attraverso l'istruzione, la protezione dei bisogni e interessi delle generazioni future costituisce una dimensione fondamentale della missione etica dell'Unesco il cui Atto istitutivo è dedicato all'ideale "di giustizia, libertà e pace" fondato sulla "solidarietà intellettuale e morale dell'umanità", Constatando che la sorte delle future generazioni dipende in gran parte dalle decisioni e misure prese oggi e che i problemi attuali, tra i quali la povertà, l'insufficiente attrezzamento materiale e tecnologico, la disoccupazione, l'esclusione, la discriminazione e le minacce all'ambiente devono essere risolti nell'interesse delle generazioni presenti e future, Convinta che un obbligo morale s'impone per le generazioni presenti di formulare delle regole di condotta e di comportamento in una prospettiva largamente aperta verso il futuro, Proclama solennemente in questo dodicesimo giorno di novembre 1997 la presente Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future».*

⁴¹ L'art. 20-A *Grundgesetz* tedesca, rubricato Protezione dei fondamenti naturali della vita e degli animali, sancisce che «*Lo Stato tutela, assumendo con ciò la propria responsabilità nei confronti delle generazioni future, i fondamenti naturali della vita e gli animali mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto*».

generazioni future, la riforma costituzionale del 2022 è intervenuta valorizzando il concetto di tutela di un diritto nell'interesse delle generazioni future secondo una logica solidaristica, prospettica ed intertemporale,⁴² così da definire una pianificazione strategica di lungo periodo.⁴³

In realtà, già prima della citata riforma, la giurisprudenza costituzionale, con numerose pronunce, aveva riconosciuto la necessità di conservazione dell'ambiente per le presenti e per le future generazioni,⁴⁴ anche avallando la logica dei vasi comunicanti tra il presente e il futuro.⁴⁵

In tale scenario, la riforma dell'articolo 9 della Carta costituzionale, sancendo la tutela dell'ambiente (in senso lato) quale valore costituzionale esplicitamente riconosciuto, propone una questione di bilanciamento tra interessi sia secondo una prospettiva intragenerazionale sia, soprattutto, secondo una prospettiva intergenerazionale. In particolare, quest'ultima, che identifica la responsabilità tra diverse generazioni, impone sovente un bilanciamento tra interessi delle presenti generazioni e quelli delle future.

Ad avviso di una parte della dottrina contemporanea, la logica della responsabilità intergenerazionale ha fondamento nell'articolo 2 della Costituzione laddove sancisce un'adesione consapevole e attiva al significato necessariamente intertemporale dei principi fondamentali della Carta costituzionale.⁴⁶ In particolare, sulla scia di tale impostazione, le norme costituzionali ambiscono a plasmare il futuro in senso (almeno dichiaratamente) migliorativo rispetto alle condizioni dell'oggi.⁴⁷ E se si ritiene che – come dice Edmund Husserl – «*chi progetta il futuro rivela fiducia nel futuro*», il costituzionalismo deve (almeno) non peggiorare il futuro e renderlo possibile in condizioni non deteriori rispetto al presente. I sostenitori di tale logica ritengono che l'inviolabilità dei diritti rappresenti un esempio emblematico della qualità transgenerazionale di alcuni principi fondamentali della Costituzione.⁴⁸ Pertanto, i diritti, come anche le strutture della democrazia e lo Stato, devono considerare tanto gli interessi del tempo presente quanto gli interessi del tempo futuro.

Già Santi Romano nel 1909⁴⁹ scriveva: «*Lo Stato, rispetto agli individui che lo compongono e alle comunità che vi si comprendono, è un ente a sé che riduce a unità gli svariati elementi di cui*

⁴² N. OLIVETTI RASON - C. SARTORETTI, *La disciplina dell'ambiente nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, in A. CROSETTI - R. FERRARA - F. FRACCHIA - N. OLIVETTI RASON (Cura), *Introduzione al diritto ambientale*, Laterza, Roma, 2017, p. 4.

⁴³ A. MATTOSCO, *La tutela ambientale in Costituzione*, in *Diritti comparati Comparare i diritti fondamentali in Europa*, 10 marzo 2022.

⁴⁴ Corte cost. 11 dicembre 2012 n. 288: «*nell'apprestare cioè una «tutela piena ed adeguata», capace di assicurare la conservazione dell'ambiente per la presente e per le future generazioni, lo Stato può porre limiti invalicabili di tutela (sentenza n. 378 del 2007). A tali limiti le Regioni devono adeguarsi nel dettare le normative d'uso dei beni ambientali, o comunque nell'esercizio di altre proprie competenze, rimanendo unicamente libere di determinare, nell'esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela dell'ambiente anche più elevati di quelli statali*».

⁴⁵ Corte cost. n. 11/2023.

⁴⁶ D'ALOIA, *Costituzione e protezione generazioni future*. in F. Ciaramelli, F.G. Menga (a cura di), *Responsabilità verso le generazioni future*, Napoli, 2017, p. 295.

⁴⁷ R. BIFULCO, *Il disincanto costituzionale*, Milano, 2015, pp. 105-106.

⁴⁸ D'ALOIA, *Costituzione e protezione generazioni future*., op. cit., p. 294.

⁴⁹ S. ROMANO, *Lo stato moderno e la sua crisi*, in *Scritti minori*, vol. I, Milano, 1990, p. 381.

consta, ma non si confonde con nessuno di essi, di fronte ai quali si erge con una personalità propria, dotato di un potere, che non ripete se non dalla sua stessa natura e dalla sua forza, che è la forza del diritto. Soltanto così esso [...] si eleva al di sopra degli interessi non generali, contemperandoli e armonizzandoli; si pone nella condizione di curarsi non solo delle generazioni presenti, ma anche di quelle future, ricollegando in un'intima e ininterrotta continuità di tempo, di azione, di fini, momenti ed energie diverse, di cui esso è comprensiva espressione [...]». Si evince che, almeno teoricamente, lo Stato sia tenuto ad occuparsi (anche) del futuro, in quanto ha l'onere di considerare le conseguenze sul futuro delle decisioni che vengono prese nei tanti presenti che si succedono.⁵⁰

Alla luce di tale impostazione, si desume che l'obiettivo del costituzionalismo contemporaneo sia tutelare tanto l'interesse delle generazioni presenti quanto l'interesse delle generazioni future, imponendo una responsabilità in capo a chi vive nel presente.⁵¹ Da questo punto di vista la riforma, inserendo nel testo costituzionale una nuova dimensione temporale (secondo alcuni il futuro di chi ancora deve nascere, secondo altri il futuro dei bambini di oggi), permette alla Costituzione italiana di stare al passo con il costituzionalismo globale contemporaneo, rimediando alla precedente assenza di categorie giuridiche pensate per la responsabilità intergenerazionale.⁵²

Il principio di responsabilità intergenerazionale, nato quale principio morale nell'ambito della filosofia di Hans Jonas, è divenuto, dopo un lungo cammino, principio giuridico e, secondo i più, con la riforma costituzionale del 2022, parametro di bilanciamento costituzionale.⁵³

6. Meri doveri in capo alle generazioni presenti o situazioni giuridiche attive in capo alle generazioni future?

Con l'avvento della riforma costituzionale sorgono nuovi conflitti che interessano la plurale articolazione dei valori in cui la società si riconosce. In tale contesto, il diritto costituzionale è chiamato a dare ordine e promuovere soluzioni che proiettino le norme verso il futuro.⁵⁴ Diventa imprescindibile, alla luce della riforma costituzionale, la necessità di elaborare norme attuative che possano garantire l'effettività della tutela dell'ambiente, e con esso degli ecosistemi e della biodiversità.

In dottrina, l'etica della responsabilità e dei doveri tra generazioni non sovrapposte solleva interrogativi ed evidenzia falle.

A fronte di coloro che hanno accolto con favore la costituzionalizzazione della logica di responsabilità nei confronti delle generazioni future, altri, di contro, ne hanno rilevato la vaghezza negando la possibilità di individuare un diritto o un interesse delle generazioni

⁵⁰ D'ALOIA, *Costituzione e protezione generazioni future.*, op. cit., pp. 294 ss.

⁵¹ R. BIFULCO - D'ALOIA, *Le generazioni future come nuovo paradigma del diritto costituzionale*, in *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008.

⁵² R. BIFULCO, *La legge costituzionale 1/2022: problemi e prospettive*, *Analisi Giuridica dell'Economia*, 1, gennaio-marzo 2022, pp. 22 ss.

⁵³ M. L. SICILIANO, *Il patrimonio culturale digitale. Le nuove frontiere della valorizzazione e fruizione nell'ottica dello sviluppo intergenerazionale*, in *Il diritto dell'economia*, n. 2/2023, p. 462.

⁵⁴ S. GRASSI, *La cultura dell'ambiente nell'evoluzione costituzionale*, in *Rivista AIC*, n. 3/2023, p. 7.

future⁵⁵, in quanto si tratta di «*un inciso alquanto fumoso, anche rispetto a chi? Alle generazioni attuali o all'ambiente stesso? Quali future generazioni? È un'ambiguità che suscita confusione rispetto agli stessi interessi umani e dimostra al contempo un'impostazione marcatamente antropocentrica*». ⁵⁶

In particolare, ci si chiede a chi si riferisca l'innovata disposizione costituzionale con la formula «generazioni future»; se, ove si riconosca l'esistenza di un dovere in capo alle generazioni presenti, sia necessario enucleare altresì l'esistenza di un diritto alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi in capo alle generazioni future; ancora, se possano esistere doveri pendenti tra generazioni non sovrapposte; e, infine, se l'introduzione di una tale clausola garantisca una effettiva tutela per le generazioni future.

Preliminarmente pare necessario valutare a chi si riferisca l'innovata disposizione costituzionale con la formula «generazioni future» e se le generazioni future siano centro di imputazione di interessi.

Con tale nozione, il legislatore costituzionale potrebbe voler indicare soggetti esistenti allo stato attuale, coloro che oggi sono bambini, che godono di capacità giuridica e che al compimento della maggiore età acquisiranno la capacità di agire per la tutela dei loro diritti, ovvero soggetti che non sono ancora nati, e che pertanto non godono né di capacità giuridica né, tanto meno, di capacità di agire. Se si aderisce alla tesi secondo cui le generazioni future siano i bambini di oggi, la questione riguarderebbe il garantire tutela ad un soggetto giuridico attualmente esistente ma carente di titolarità a far valere i propri diritti. Se si aderisce, diversamente, all'impostazione secondo cui le generazioni future siano coloro che non sono ancora nati, emergerebbe la volontà del legislatore di riconoscere un'attitudine *ad hoc* in capo a soggetti non ancora esistenti, rivoluzionando l'assetto costituzionale vigente ante riforma. Ma, alla luce degli attuali principi dell'ordinamento, potrebbe riconoscersi una capacità giuridica anche in capo ad un soggetto non nato, addirittura non concepito?⁵⁷

Secondo Oristano «*l'ostacolo ad ammettere diritti senza soggetto, ostacolo effettivo sul piano logico e come tale non superabile, non ha in sé nulla di assoluto, ma dipende esclusivamente dalla concettualizzazione di una serie di situazioni giuridiche in termini di diritto soggettivo, nonché dal*

⁵⁵ L. BARTOLUCCI, *La sostenibilità del debito pubblico in Costituzione. Procedure euro-nazionali di bilancio e responsabilità verso le generazioni future*, Padova, 2020, pp. 1-470. R. BIFULCO, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008, p. 122 ss. T. GROPPI, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1/2016. D. PORENA, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017, pp. 155 ss.

⁵⁶ F. RESCIGNO, *Quale riforma per l'articolo 9*, op. cit. p. 4.

⁵⁷ Come sancito dall'articolo 1 c.c., nell'ordinamento giuridico italiano le persone fisiche acquistano la capacità giuridica al momento della nascita. Con "nascita" si fa riferimento al distacco del nato dal grembo materno, anche quando subito dopo la nascita segua la morte o il nato sia destinato a morte sicura. Sovente si è posta la questione relativa all'eventuale capacità del concepito. La questione, che interessa diversi aspetti della definizione del soggetto giuridico e diverse concezioni riguardo la rilevanza giuridica della vita, è fonte di nutrite disquisizioni dottrinali. Si ritiene diffusamente in dottrina e giurisprudenza che il nascituro concepito, ossia il feto nel grembo materno abbia diritto a concorrere alla successione *mortis causa* e a ricevere per donazioni ma non sia titolare di capacità giuridica.

*modo in cui questo è stato definito e dalla posizione che gli è stata data nella costruzione del 'sistema'».*⁵⁸

La nuova formulazione dell'articolo 9 della Costituzione sembra, ad avviso di chi scrive, prospettare un ampliamento del concetto di capacità giuridica in quanto, come tradizionalmente inteso, non garantirebbe tutela a favore delle generazioni future e conseguentemente l'innovazione dell'articolo 9 risulterebbe vana. Tuttavia, allo stato attuale, non ci sono i presupposti per sancire una tale novità che, certamente, sarebbe rivoluzionaria del sistema odierno.

Inoltre, occorre verificare se la disposizione sancisca meramente doveri e responsabilità, che graverebbero sulle generazioni presenti in favore dei posteri, ovvero se determini altresì la nascita di situazioni giuridiche soggettive attive in capo alle generazioni future.

Se, per esistere, i diritti necessitano di qualcuno che li possa esercitare e che possa reagire laddove si verifichi una loro violazione, parlare di diritti delle generazioni future appare giuridicamente inaccettabile.⁵⁹

Orientamenti della letteratura contemporanea, alla luce dei principi di solidarietà e responsabilità intergenerazionale e sulla scia di numerose Costituzioni europee, ritengono che l'innovato articolo 9 della Costituzione imporrebbe unicamente la nascita di doveri in capo alle generazioni presenti. Il principio solidarista posto a fondamento di tali posizioni scaturisce dall'articolo 2 della Costituzione laddove sancisce la richiesta di adempiere ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Tale principio determina il riconoscimento di doveri in capo ai medesimi titolari dei diritti, in virtù della mera appartenenza alla società in cui vivono e della quale devono ritenersi responsabili.⁶⁰ Sulla base di tali premesse il valore costituzionale legato alla tutela dell'ambiente, in virtù del principio solidarista, individua l'esistenza di doveri di tutela della natura in capo a coloro che oggi esistono.⁶¹ Peraltro, anche alla luce della filosofia di Rudolf Von Jhering, potrebbe ricondursi la formula «interesse delle generazioni future» al lato passivo del diritto soggettivo, sancendo in capo a quest'ultimo un vincolo ovvero una limitazione giuridica; seguendo tale impostazione il soggetto passivo potrebbe esistere anche laddove il soggetto attivo sia provvisoriamente mancante.⁶²

Di conseguenza la responsabilità intergenerazionale di cui all'articolo 9 della Costituzione imporrebbe all'ordinamento giuridico di sancire vincoli e obblighi, nel momento presente, in

⁵⁸ R. ORESTANO, *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in Jus, 1960, pp. 149 ss.

⁵⁹ F. CIARAMELLI - F.G. MENGA, *Responsabilità verso le generazioni future. Una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, pp. 365 ss.

⁶⁰ E. ROSSI, *Art. 2*, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - M. OLIVETTI (Cura), *Commentario alla Costituzione*, I, Articoli 1-54, UTET, Padova, 2006, pp. 54 ss. F. Fracchia, *Il principio dello sviluppo sostenibile*, in G. ROSSI (Cura), *Diritto dell'ambiente*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 575.

⁶¹ M. COCCONI, *Un diritto per l'economia circolare*, in *Il diritto dell'economia*, 3, 2019, p. 278.

⁶² Così, nell'interpretazione di Orestano (op. cit., 156), un argomento di R. VON JHERING contenuto in un lungo saggio del 1873, *Passive Wirkungen der Rechte* (ora in ID., *Gesammelte Aufsätze aus den Jahrbüchern für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts*, II, Jena, 1882, 178 ss.). A. GOSSERIES, *Lo scetticismo sui diritti delle generazioni future è giustificato?*, in R. BIFULCO - A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 29-39; G. ZAGREBELSKY, *Senza adulti*, Torino, 2016, cap. 15.

capo alle generazioni presenti, al fine di garantire una effettiva tutela dell'ambiente in favore dei posteri. In tale scenario, alcuni beni, anche se costituiti per la protezione di soggetti non ancora esistenti, secondo una logica solidaristica, risulterebbero meritevoli di tutela in chiave intertemporale e prospettica.⁶³

Sul punto, un orientamento della dottrina contemporanea rintraccerebbe nell'ambito dell'istanza intergenerazionale doveri di giustizia e, nello specifico, doveri di non penalizzare eccessivamente le condizioni di vita e di equilibrio ambientale della posterità.⁶⁴

Sulla base di tali premesse, quindi, non esisterebbero situazioni giuridiche attive, come tradizionalmente interpretate, in capo alle generazioni future, bensì meri doveri (di tutela) in capo alle generazioni presenti.

Non manca, però, nell'ambito della letteratura nazionale contemporanea, chi, nel termine "interesse", rintraccia l'esistenza di una situazione giuridica attiva quale atteggiamento del singolo ovvero di una collettività rispetto ad un contrapposto bisogno umano meritevole di tutela.⁶⁵

L'articolo 2 della Costituzione, già considerato quale fondamento dell'impostazione solidaristica, è considerato fondamento giuridico anche del principio personalista laddove sancisce che «*la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo...*», accertando la preesistenza dei diritti inviolabili dell'individuo rispetto alla nascita dello Stato. Ne discende che, se si ritiene che i diritti fondamentali inviolabili siano preesistenti alla nascita dello Stato, i medesimi devono necessariamente avere carattere intergenerazionale.⁶⁶ Del resto, la proiezione intergenerazionale dei diritti fondamentali sembra l'unica capace di risolvere le numerose contraddizioni derivanti dalla non identità delle generazioni non sovrapposte poiché prescinde dal contesto nel quale l'uomo svolge la sua personalità.⁶⁷

⁶³ C. COPPOLA, *La rinuncia ai diritti futuri*, Milano, 2005, 58, 192 ss., pp. 197-198.

⁶⁴ A. D'ALOIA, *Costituzione e protezione delle generazioni future.*, op. cit. G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO – A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008, pp. 8-9. F. CIARAMELLI, F.G. MENGA, *Responsabilità verso le generazioni future, una sfida al diritto all'etica e alla politica*, Editoriale scientifica, Napoli, 2017.

⁶⁵ A. ROSS, *Diritto e giustizia*, Torino, 2001, pp. 160 ss.

⁶⁶ V. DE SANTIS, *Eredità culturale e responsabilità intergenerazionale*, in R. BIFULCO – A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 536 ricorda che «*il preambolo alla Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che "il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà della giustizia e della pace nel mondo". Il riferimento a tutti i membri della famiglia umana conferisce una dimensione a-temporale ai diritti inalienabili. Il riconoscimento di eguali ed inalienabili diritti conferma l'uguaglianza tra i membri delle varie generazioni nella famiglia umana. Il concetto di famiglia e quello di Nazione agevolano il compito di leggere il rapporto tra le generazioni come un "contratto" -fittizio -ma pur sempre un "patto" che lega l'umanità*». A. SPADARO, *L'amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione*, in R. BIFULCO – A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., p. 94, secondo il quale dalle caratteristiche riconosciute ai diritti fondamentali deriverebbe che gli stessi «*non valgano solo per alcuni popoli (sono dunque universali); non possano essere fruiti solo "in parte", perché in questo campo tout se tient (sono dunque indivisibili); non possano essere goduti realmente -a ben vedere -se non sono fruiti insieme e da tutti (sono dunque interdipendenti) e, infine, non appartengano solo alla attuale generazione dei viventi (sono dunque intergenerazionali)*».

Seguendo tale impostazione, la responsabilità di ciascuna generazione nei confronti dell'altra sarebbe veicolata dal principio di reciprocità, con le generazioni presenti che dovrebbero garantire alle generazioni successive la parità dei diritti fondamentali di cui godono e la parità di chances⁶⁸ di realizzare il proprio ideale di diritto.⁶⁹ Più che in altri contesti, i diritti ambientali, oggetto di tutela in chiave intergenerazionale, possono identificarsi quali diritti sociali in quanto la pretesa individuale deve necessariamente confrontarsi con le esigenze della collettività nel tempo e nello spazio.⁷⁰

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si potrebbe affermare che con la riforma costituzionale del 2022 la tutela ambientale abbia ottenuto piena cittadinanza fra i principi fondamentali del nostro ordinamento e, di conseguenza, che esista una situazione giuridica soggettiva attiva, relativa alla tutela dell'ambiente, in capo alle generazioni future.

Tuttavia, avanzata tale tesi, gli interrogativi non vengono meno in quanto, aderendo a tale impostazione ci si chiede quale sarebbe la situazione giuridica attiva tutelata dall'articolo 9 della Costituzione, che tipo di processo giurisdizionale dovrebbe essere avviato per la tutela degli interessi delle generazioni future e quale soggetto sarebbe legittimato a far valere tale tutela in giudizio.

Fino alla riforma costituzionale del 2022 si è parlato, nell'ambito del diritto ambientale, unicamente della tutela dell'ambiente quale interesse diffuso⁷¹ e, in seguito al processo di entificazione, quale interesse collettivo⁷², ammettendo tale forma di tutela solo laddove si

⁶⁷ G. PALOMBELLA, *Ragioni di giustizia, diritti e generazioni future*, in R. BIFULCO – A. D'ALOIA (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, op. cit., pp. 27 e 28, secondo cui «*coniugare il nostro rapporto con le generazioni future in termini di diritti umani significa sottrarre le questioni di giustizia che vi sorgono al prevalere di altri principi, alle contingenze delle scelte di valore, al volubile ed incoercibile amore, e ai poteri delle maggioranze politiche. (...) Se consideriamo le generazioni future come titolari di diritti, i nostri doveri verso di esse non sono astrattamente minori né maggiori di quelli che abbiamo verso i nostri contemporanei. Si comprende che il riferimento rilevante riguarda qui esclusivamente i diritti umani, e non altre categorie concettuali e storiche che gli ordinamenti riferiscono ai soggetti viventi, e naturalmente non predica l'anteposizione dei diritti umani delle generazioni future a quelli delle generazioni presenti. Piuttosto pone l'umanità come un problema indivisibile, in cui il passato e il futuro incidono sulle priorità e le forme di intervento, non però sull'an delle nostre responsabilità quando si tratta di minacce fondamentali per l'umanità*».

⁶⁸ I. A. NICOTRA, *L'ingresso della ambiente in Costituzione, Un segnale importante dopo il Covid*; in *Federalismi.it*, n. 21/2016, secondo cui «*la giustizia sociale tra generazioni impone, infatti, che una generazione organizzi i propri affari in modo da astenersi dal porre i componenti delle prole a venire in condizioni peggiori di quelle presenti*».

⁶⁹ D. PORENA, *Anche nell'interesse delle generazioni future. Il problema dei rapporti intergenerazionali all'indomani della revisione dell'art. 9 della Costituzione*, in *Federalismi.it*, 1 giugno 2022.

⁷⁰ G. PALOMBELLA, *Costituzione e sovranità. Il senso della democrazia costituzionale*, Bari, 1997, p. 98, «*proprio la più recente generazione dei diritti, i diritti all'ambiente, esalta un'intrinseca contraddizione del modello rights-based, perché semmai la tutela dell'ecosistema presuppone una limitazione delle pretese individuali e implica doveri*».

⁷¹ L'espressione "interessi diffusi" identifica situazioni giuridiche soggettive indifferenziate, in quanto facenti capo alla generalità dei consociati. Trattasi di interessi adespoti, interessi volti al conseguimento o al mantenimento di un bene della vita facente capo ad una collettività indifferenziata. Esempi di interessi diffusi possono essere l'interesse alla salubrità dell'aria e dell'acqua e, in generale, come nel caso di specie, l'interesse alla tutela dell'ambiente, di modo che il carattere diffuso dell'interesse si giustifica in considerazione della natura del bene cui l'interesse è sotteso (a godimento indifferenziato).

⁷² Tuttavia, trattandosi di interessi adespoti, si sono sovente posti problemi di tutela giurisdizionale. In virtù di un processo di soggettivizzazione ed entificazione, si è iniziato a parlare, con riferimento all'interesse ambientale,

registri un atto di esercizio del potere pubblico lesivo di un interesse legittimo ovvero, in alcune ipotesi tassative, di un diritto soggettivo.⁷³ Invero, sia enti riconosciuti⁷⁴ sia associazioni spontanee, purché rispondenti a specifici requisiti,⁷⁵ sono legittimati ad agire in giudizio per la tutela dell'ambiente.⁷⁶ In particolare, la situazione giuridica azionata per la tutela degli interessi ambientali è relativa ad interessi diffusi che risultano sprovvisti di protezione finché un soggetto collettivo, strutturato e rappresentativo non li incarna.⁷⁷

Per dare risposta ai quesiti sopra citati occorre, innanzitutto, qualificare la tipologia di situazione giuridica attiva che, in seguito alla riforma costituzionale in parola, possa riconoscersi in capo alle generazioni future in quanto, a seconda se si ritiene che l'articolo 9

non più di interesse diffuso bensì di interesse collettivo. Tale processo conferisce la titolarità degli interessi collettivi alle organizzazioni di tipo associativo, riconoscendo loro la legittimazione ad agire per la tutela non già di interessi particolaristici dei singoli componenti ma di interessi unitariamente riferibili alla categoria considerata.

⁷³ Il tema degli interessi diffusi è strettamente connesso a quello della rappresentatività in giudizio degli stessi all'interno del processo amministrativo. Con la legge istitutiva del Ministero dell'ambiente (legge 349/1986) le associazioni di protezione ambientale e i comitati di categoria possono rappresentare gli interessi dei propri consociati. Il Cons. di Stato, Sez. V, con pronuncia del 25 agosto 2023 n. 7952, conferma anche la legittimazione ad agire per i comitati spontanei che agiscono in ambito territoriale più circoscritto, anche ove costituiti in occasione dell'evento scatenante. In particolare, la giurisprudenza amministrativa sancisce che escludere tutte le formazioni sociali costituite *ad hoc*, ossia tutte quelle che sorgono "in occasione" di determinati eventi lesivi, significherebbe escludere la gran parte di tali organismi associativi dalla possibilità di invocare tutela dinanzi ai preposti organi di giustizia, il che risulterebbe contrario rispetto ai principi contenuti nelle disposizioni internazionali, costituzionali e legislative. In realtà, il meccanismo delineato dal legislatore del 1986 prevede una legittimazione rappresentativa solo per le associazioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente, ossia inserite in un apposito albo e solo se rispondenti a specifici requisiti di legge, quali la vocazione nazionale dell'associazione o la presenza in almeno cinque regioni, accanto ad una valutazione delle finalità programmatiche, della democraticità dell'ordinamento interno nonché della continuità e rilevanza esterna dell'azione di programma. Accanto al riconoscimento *ex lege* di una rappresentatività in giudizio degli enti esponenziali di interessi collettivi individuati per decreto, la giurisprudenza amministrativa, nel corso nel tempo, ha esteso la rappresentatività anche a quegli enti non formalmente riconosciuti dal Ministero bensì rispondenti a dei criteri sostanziali secondo la logica del doppio binario. Emerge così la possibilità di accordare un riconoscimento di tipo sostanziale a quelle associazioni che, da un punto di vista istituzionale, perseguono in maniera continuativa e non occasionale il fine della tutela di un interesse afferente ad una collettività ben determinata. Inoltre, si ritiene operante anche il criterio della *vicinitas*, in virtù del quale la legittimazione a partecipare al procedimento e al processo, e di conseguenza a rappresentare gli interessi di cui l'ente è portatore, è subordinata anche al riscontro di un collegamento di tipo territoriale tra l'interesse collettivo che si assume pregiudicato e l'ambito operativo dell'associazione medesima.

⁷⁴ Tra gli enti riconosciuti si annoverano gli ordini professionali e le associazioni ambientaliste previste dagli artt. 13 e 18 della L. 349/1986 istitutiva del Ministero dell'ambiente.

⁷⁵ In particolare, perseguire non occasionalmente obiettivi di tutela ambientale; possedere un elevato grado di stabilità e rappresentatività; avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa (criterio della *vicinitas*).

⁷⁶ Per completezza espositiva si precisa che, quanto alle aree protette, la rispettiva gestione e tutela spetta sovente ad enti governativi, organizzazioni non governative e agenzie ambientali a livello locale, nazionale ovvero internazionale. In tale contesto, sulla base di scelte nazionali o regionali, la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela delle aree protette ricade su enti diversi. Infatti, anche organizzazioni internazionali come l'UNESCO, attraverso il programma «*Man and the Biosphere Programme*» o l'*International Union for Conservation of Nature*, possono essere coinvolte nella gestione e nella tutela di alcune aree protette dislocate in tutto il mondo.

⁷⁷ La giurisprudenza amministrativa è unanime nell'affermare che tali enti agiscono per azionare un diritto proprio (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 6/2020).

della Costituzione sancisca un diritto soggettivo ovvero un interesse legittimo in capo alle generazioni future, la giurisdizione, in caso di controversia, ricadrebbe sul Giudice ordinario piuttosto che sul Giudice amministrativo. Tuttavia, in tale contesto, giova ricordare che presupposto indefettibile della giurisdizione del Giudice amministrativo sia il previo esercizio di un'azione amministrativa da parte della Pubblica amministrazione.

Segnatamente, nonostante alcuni orientamenti⁷⁸ rintraccino la giurisdizione del Giudice amministrativo ove l'esercizio di un potere della Pubblica amministrazione determini la lesione di un diritto fondamentale, la Corte di Cassazione⁷⁹ è unanime nell'affermare che laddove si verifichi una lesione della tutela ambientale, trattandosi di un diritto fondamentale dell'individuo, la giurisdizione spetta, in ogni caso, al Giudice ordinario.⁸⁰

In effetti, la questione riguarderebbe sia il nucleo duro dei diritti fondamentali, evocato dalla Corte costituzionale anche nel noto caso Ilva a controbilanciare la massima apertura nella relativizzazione dei valori costituzionali⁸¹, sia il limite del margine di apprezzamento prospettato dalla Corte Edu⁸², oltre il quale i diritti fondamentali non entrano in conflitto con gli interessi generali e recuperano la loro dimensione, ridotta ma non depotenziata, di incomprimibilità.⁸³

Orbene, indipendentemente dalla tipologia di situazione giuridica soggettiva attiva e dal Giudice munito di giurisdizione, allo stato attuale manca nel nostro ordinamento un soggetto giuridico che possa agire in giudizio per la tutela delle generazioni future. Ad avviso di chi scrive, l'individuazione di un soggetto di diritto, munito di legittimazione ed interesse ad agire, che possa tutelare le generazioni future, riguarda una questione tecnica meramente legata a scelte procedurali dei soggetti dell'ordinamento giuridico. Ne discende che, fintanto che non vi sarà un intervento chiarificatore del legislatore che individui un soggetto titolare della tutela dell'ambiente nell'interesse delle generazioni future, il novellato articolo 9 risulterà privo di attuazione pratica.

Anche alla luce della tutela ambientale quale interesse collettivo e della individuazione della titolarità ad agire in giudizio in capo ad enti muniti di specifici requisiti, potrebbe valutarsi l'idea di attribuire ai medesimi enti, titolari di interesse e di legittimazione della tutela ambientale, il diritto (e dovere) di tutelare altresì l'interesse delle generazioni future sulla base del principio di sussidiarietà. Tuttavia, anche in tale eventualità, risulterebbe necessario un intervento *ad hoc* del legislatore atteso che, in base alla normativa attuale, gli enti riconosciuti e le associazioni spontanee, nel richiedere la tutela giurisdizionale a favore

⁷⁸ Cons. Stato, Sez. VIII, 12 aprile 2016, n. 7; Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2023, n. 7503. V. anche sul tema M. A. DI NEZZA, *Giudice amministrativo e tutela dei diritti fondamentali*, in convegno "Giustizia al Servizio del Paese", tenutosi a Palermo il 12 e 13 ottobre 2023, Corteconti n. 6/2023.

⁷⁹ Cass. civ., Sez. Un., n.10063/2023; Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, n. 18540/2023; Cass. civ. sul diritto alla salute 1436/1979, Cass. civ., Sez. Un. 15115/2013.

⁸⁰ G. MONTEODORO, *Prospettive di riforma della giustizia amministrativa*, in P.L. PORTALURI (a cura di), *L'amministrazione pubblica, i cittadini, la giustizia amministrativa: il percorso delle riforme*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 170.

⁸¹ Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85; Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58.

⁸² Corte Edu, sez. I, Cordella e altri c. Italia, 24 gennaio 2019, ricorsi nn. 54414/13 e 54264/15.

⁸³ E. SCOTTI, *I diritti fondamentali nel pluralismo delle giurisdizioni*, *Questione giustizia*, Trimestrale promosso da Magistratura democratica, 1/2021.

dell'ambiente, agiscono per il riconoscimento di un interesse proprio. Pertanto, pur se si decidesse di riconoscere la titolarità della situazione giuridica soggettiva legata alle generazioni future in capo a specifici enti, l'azione eventualmente promossa da tali enti collettivi "anche" a tutela dell'interesse dei posteri dovrà pur sempre essere volta alla difesa di un interesse o di un diritto proprio che, per poter essere azionato, deve essere preventivamente riconosciuto espressamente dal legislatore.

6. Considerazioni conclusive

L'elevazione della tutela ambientale a principio fondamentale della Costituzione, in chiave prospettica, solidarista ed intergenerazionale, rappresenta la novità della riforma del 2022. Tuttavia, nella prassi, emerge la necessità di stabilizzare il livello di tutela ambientale così da escludere la possibilità di eccessive oscillazioni giurisprudenziali in sede di bilanciamento con valori ed interessi contrapposti.⁸⁴

Come abbiamo lungamente anticipato, le aree naturali protette sono laboratori viventi di sperimentazione di modelli di sviluppo sostenibile. Queste, promuovendo una visione dell'ambiente quale patrimonio da conservare e stimolando la comprensione del funzionamento eco sistemico della natura, individuano la chiave per un armonico equilibrio che renda sostenibile lo sviluppo delle attività umane e rappresentano una delle soluzioni possibili agli attuali ed irrisolti conflitti tra interessi ambientali da un lato e interessi sociali ed imprenditoriali dall'altro. In altre parole, le aree protette rappresentano un'opportunità per promuovere in modo diffuso la sostenibilità e dare attuazione alla riforma costituzionale valorizzando la dimensione intertemporale.

In tale scenario, la tutela dell'ambiente è anche tutela del «mondo futuro»⁸⁵. Le Costituzioni moderne, che vivono attraverso il tempo e che veicolano i principi di solidarietà e responsabilità, rappresentano l'esito di patti intergenerazionali allorché considerano il concetto di generazioni future. Ed è proprio il principio di responsabilità intergenerazionale, che obbliga le generazioni presenti a garantire alle generazioni future la permanenza dell'esistenza nel mondo, a rappresentare l'autentica novità della riforma del 2022; invero, la tutela ambientale nell'interesse dei posteri può trovare attuazione mediante l'instaurazione di un nuovo rapporto tra uomo e natura che, sulla scia di quanto avviene ove vi è un'area protetta, assicuri una sana ed armonica coesistenza di uomo, ecosistemi e biodiversità sulla Terra.

In tale contesto, l'intervento del legislatore, essenziale per aggiornare il tessuto costituzionale alle esigenze della società contemporanea e promuovere misure idonee a reagire all'emergenza ambientale attuale, deve essere un punto di partenza in vista di un reale costituzionalismo ambientale che possa trovare attuazione nella quotidianità di ogni essere umano.⁸⁶ Difatti, il riconoscimento di diritti e doveri fondamentali, tra i quali quello di proteggere l'ambiente, deve necessariamente avvenire mediante la relativa

⁸⁴ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, op. cit., p. 267.

⁸⁵ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, op. cit., p. 250.

⁸⁶ D. AMIRANTE, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, op. cit., p. 267.

costituzionalizzazione, in tal modo dando concretezza a quel concetto di etica della responsabilità che rappresenta uno dei capisaldi del diritto ambientale contemporaneo.⁸⁷

Tuttavia, come qualsivoglia principio costituzionale, anche il principio che introduce in modo generico un diritto, un interesse o anche un mero dovere di difesa dell'ambiente, per essere effettivo, richiede di essere attuato in regole che permettano di "amministrarlo" attraverso gli strumenti dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto.⁸⁸ Pertanto, è indubbio che l'aggiornamento della legislazione ambientale di dettaglio sia indispensabile per dare effettiva attuazione alla citata riforma costituzionale.

⁸⁷ M.P. POTO, *La tutela costituzionale dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni*, op. cit., p. 1057. R. Montaldo, *La tutela costituzionale dell'ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?*, in *Federalismi.it*, 13, 2022, pp. 187 ss.

⁸⁸ C. SARTORETTI, *La riforma costituzionale dell'"ambiente": un profilo critico*, op. cit., p. 119.